

# **Statuto dell'Associazione Vereinigte Bühnen Bozen**

**29.06.2012**

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

- (1) L'associazione denominata "Vereinigte Bühnen Bozen" con sede a Bolzano, ha carattere privato e durata illimitata.

### **Art. 2 – Finalità**

- (1) La “Vereinigte Bühnen Bozen”, quale ente teatrale di lingua tedesca, ha i seguenti scopi:
  - a) promozione della cultura e della conoscenza del teatro in Provincia di Bolzano
  - b) organizzazione e produzione di spettacoli teatrali di ogni genere;
  - c) cooperazione con istituzioni teatrali e culturali, aventi sede in Provincia di Bolzano o anche al di fuori della stessa, tenendo conto delle risorse locali;
  - d) promozione di autori/autrici teatrali contemporanei di origine tirolese;
  - e) creazione di opportunità di formazione e perfezionamento nel settore artistico e tecnico.
- (2) La “Vereinigte Bühnen Bozen” svolge la propria attività in modo indipendente e senza vincoli di mandato, mirando a valorizzare il patrimonio culturale della Provincia di Bolzano e tenendo conto degli sviluppi sovraregionali.
- (3) L'attività dell'Associazione non ha fini di lucro.
- (4) Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione può partecipare ad enti, istituzioni e associazioni che operano nei suoi settori di attività.

### **Art. 3 – Soci**

- (1) Sono soci la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, nonché altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato e persone fisiche.
- (2) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di 2/3 dei suoi membri.
- (3) La qualità di socio e le quote sociali non sono trasmissibili.
- (4) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della “Vereinigte Bühnen Bozen”.

(5) I collaboratori dell'Associazione sono esclusi dalla qualità di socio.

#### **Art. 4 – Recesso ed esclusione dei soci:**

(1) I soci della “Vereinigte Bühnen Bozen” decadono:

- a. per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata che dovrà pervenire alla “Vereinigte Bühnen Bozen” con almeno tre mesi di anticipo;
- b. per esclusione. Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei soci che non ottemperino ai loro doveri nei confronti della “Vereinigte Bühnen Bozen”, che siano in mora col pagamento della quota annuale o che danneggino l'immagine dell'Associazione.

#### **Art. 5 – Patrimonio e quote sociali**

- (1) Il patrimonio della “Vereinigte Bühnen Bozen” è composto dai proventi realizzati nello svolgimento della sua attività, nonché da beni mobili e immobili.
- (2) In particolare fanno parte del patrimonio le quote sociali versate dai soci, le elargizioni e le donazioni a favore dell'Associazione e le riserve costituite da avanzi di gestione.
- (3) Entro il mese di aprile di ogni anno, i soci devono versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dall'Assemblea dei soci.
- (4) In caso di decadenza, e indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale relativa all'intero anno sociale nel quale la cessazione si è verificata.
- (5) La “Vereinigte Bühnen Bozen” può beneficiare di sovvenzioni da parte di enti pubblici, nonché di elargizioni e donazioni da parte di privati, purché essi non condizionino la sua autonomia artistica.
- (6) La “Vereinigte Bühnen Bozen” è tenuta a impiegare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione, compresi eventuali avanzi di gestione, al solo scopo di raggiungere le finalità indicate all'art. 2.
- (7) Durante la vita della “Vereinigte Bühnen Bozen”, il patrimonio associativo, come pure gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve, non possono essere distribuiti.

## **Art. 6 – Organi**

(1) Gli organi della “Vereinigte Bühnen Bozen” sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il/la Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti
- e. il Collegio arbitrale.

## **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

(1) L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

(2) L'Assemblea viene convocata dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale medesimo.

(3) L'Assemblea viene inoltre convocata dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora ciò sia richiesto, per iscritto e con indicazione dei punti all'ordine del giorno, da uno dei seguenti soggetti:

- a. il Consiglio di Amministrazione oppure
- b. il Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente alle materie di sua competenza, oppure
- c. almeno 1/3 dei soci.

(4) La convocazione dell'Assemblea deve avvenire in forma scritta, indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, e deve essere inviata ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

(5) L'Assemblea può tenersi anche al di fuori della sede della “Vereinigte Bühnen Bozen”, in un'altra località in Provincia di Bolzano.

## **Art. 8 – Compiti dell'Assemblea dei soci**

(1) All'Assemblea dei soci in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio arbitrale e determinazione delle rispettive indennità;
- b. approvazione dei programmi annuali e pluriennali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale con le relazioni di accompagnamento;
- c. determinazione delle quote sociali annuali;

- d. approvazione del regolamento interno della “Vereinigte Bühnen Bozen”;
- e. esame di tutti i punti all’ordine del giorno sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

(2) L’Assemblea dei soci in seduta straordinaria delibera sui seguenti aspetti:

- a. modifiche dello statuto;
- b. scioglimento dell’Associazione e impiego del patrimonio ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.

### **Art. 9 – Diritto di partecipazione e deliberazioni dell’Assemblea**

- (1) Possono partecipare all’Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ogni socio ha diritto a un voto.
- (2) L’Assemblea è idonea a deliberare in prima convocazione quando siano presenti 2/3 dei soci; in seconda convocazione è idonea a deliberare senza alcun limite di presenza.
- (3) L’Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto di voto.
- (4) Ogni socio avente diritto di partecipazione all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, esclusi gli amministratori, i Revisori dei Conti, gli arbitri e i dipendenti della “Vereinigte Bühnen Bozen”. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite i loro legali rappresentanti o procuratori, i quali hanno a loro volta facoltà di farsi rappresentare nei termini di cui sopra. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci, esprimendo al massimo tre voti compreso il proprio.

### **Art. 10 – Svolgimento dell’Assemblea**

- (1) L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la seduta è presieduta dal/dalla Vicepresidente o, in sua assenza, dal più anziano degli amministratori presenti.
- (2) Il/La Direttore/trice amministrativo/a svolge le funzioni di segretario/a. Su proposta del/della Presidente vengono nominati almeno due scrutatori/scrutatrici.
- (3) Entro un mese da ogni Assemblea viene redatto un verbale che deve essere firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a. Ogni socio ha diritto di

prendere visione di questi verbali presso la sede della “Vereinigte Bühnen Bozen”.

#### **Art. 11 – Diritto di proposta**

- (1) Alla Provincia Autonoma di Bolzano spetta il diritto di proposta di tre membri del Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
- (2) Al Comune di Bolzano spetta il diritto di proposta di un membro del Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 12 – Consiglio di Amministrazione**

- (1) Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, viene eletto dall'Assemblea dei soci per una durata di tre anni e può essere esteso ai soggetti di cui ai commi (2) e (3).
- (2) Il Consiglio di Amministrazione può cooptare al massimo due esperti/e come propri membri con diritto di voto.
- (3) Il Consiglio di Amministrazione può cooptare gli/le Intendenti come suoi membri e stabilire i limiti del loro diritto di deliberazione. Tale mandato si conclude alla scadenza dell'incarico specifico attribuito.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della “Vereinigte Bühnen Bozen”. Esso delibera le linee guida riguardanti l'assetto artistico e gestionale dell'Associazione e adotta le relative decisioni. In particolare approva le bozze dei programmi annuali e pluriennali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale con le relazioni di accompagnamento, da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- (5) Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:
  - a. l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili e di diritti reali, la costituzione di ipoteche e di altri diritti di garanzia gravanti su beni dell'Associazione; ulteriori disposizioni al riguardo sono contenute nel regolamento interno dell'Associazione;
  - b. l'organigramma, l'organico, il regolamento interno, l'assunzione di personale e la cessazione di rapporti di servizio;
  - c. la nomina dell'Intendente e del/la Direttore/trice amministrativo/a;
  - d. l'accensione di prestiti bancari e mutui.

- (6) Il Consiglio si riunisce nella sede della “Vereinigte Bühnen Bozen” o altrove nel territorio della Provincia di Bolzano, ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- (7) La convocazione del Consiglio viene effettuata dal/dalla Presidente per iscritto, almeno cinque giorni prima della data della seduta, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'inserimento di nuovi punti dell'ordine del giorno, presentati a voce all'inizio della seduta, è consentito previa approvazione di tutti i presenti.
- (8) Il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
- (9) Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei soci elegge il nuovo Consiglio nella prima riunione che si svolge all'inizio del nuovo mandato.
- (10) Se viene a mancare anticipatamente un consigliere, nella prima seduta ordinaria dell'Assemblea successiva alla decadenza viene eletto un sostituto.
- (11) Se viene a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso si procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per eleggere un nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 13 - Presidente e Vicepresidente**

- (1) Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione è il/la legale rappresentante della “Vereinigte Bühnen Bozen” ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
- (2) Il Consiglio di Amministrazione elegge il/la Vicepresidente, sempre scegliendolo tra i propri membri. Il/La Vicepresidente assume gli obblighi e i doveri del/della Presidente in caso di sua assenza temporanea o altro impedimento. Qualora l'impedimento fosse permanente, si procederà all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.
- (3) Il/La Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili in luogo del Consiglio di Amministrazione o di altri organi.

Dovrà comunque informarne il Consiglio di Amministrazione o gli altri organi nella loro successiva seduta ai fini della ratifica.

- (4) Il/La Presidente sottoscrive i contratti, qualora ciò non sia di competenza dell'Intendente o del/della Direttore/trice amministrativo/a.
- (5) Alla scadenza del mandato o in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 14, del presente statuto, il/la Presidente rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 14 – Intendente**

- (1) La nomina dell'Intendente è a tempo determinato.
- (2) All'Intendente spettano la direzione generale della “Vereinigte Bühnen Bozen” e l'attuazione delle linee guida sull'assetto artistico approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- (3) L'Intendente redige, entro i termini previsti dal regolamento interno dell'Associazione, i programmi annuali e pluriennali, come pure la relazione dell'attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione o il/la Presidente possono delegare all'Intendente ulteriori competenze.
- (5) L'Intendente partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Qualora sia cooptato/a come consigliere, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio con diritto di voto limitato. Ulteriori disposizioni al riguardo sono contenute nel regolamento interno dell'Associazione.
- (6) L'Intendente risponde del proprio operato direttamente al/la Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
- (7) Il/La Presidente svolge le funzioni dell'Intendente, fino a quando non sia nominato un suo successore.
- (8) Ulteriori disposizioni sono contenute nel regolamento interno dell'Associazione e nel contratto di lavoro dell'Intendente.

#### **Art. 15 – Direttore amministrativo/Direttrice amministrativa**

- (1) La nomina del/la Direttore/trice amministrativo/a è a tempo determinato.

- (2) Il/La Direttore/trice amministrativo/a provvede alla direzione tecnico-amministrativa della “Vereinigte Bühnen Bozen”, attenendosi alle linee guida in materia deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- (3) Di comune accordo con l'Intendente ed entro i termini previsti dal regolamento interno, il/La Direttore/trice amministrativo/a predispone il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo annuale e il bilancio corrente da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono delegare al/la Direttore/trice amministrativo/a ulteriori competenze.
- (5) Il/La Direttore/trice amministrativo/a partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario/a.
- (6) In assenza di un/a Direttore/trice amministrativo/a, le relative funzioni sono svolte dal/la Presidente fino a quando non sia nominato un successore. Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel regolamento interno e nel contratto del/la Direttore/trice amministrativo/a.
- (7) Il/La Direttore/trice amministrativo/a risponde del suo operato direttamente all'Intendente.

#### **Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- (1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea. Essi non possono essere soci della “Vereinigte Bühnen Bozen” e devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. I Revisori eleggono al loro interno un/una Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni.
- (2) Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica della contabilità, della gestione finanziaria e dei contratti della “Vereinigte Bühnen Bozen”.
- (3) I membri del Collegio hanno il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 – Esercizio finanziario**

- (1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 18 – Bilancio**

- (1) Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale con le relazioni di accompagnamento da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- (2) Il bilancio consuntivo, composto da bilancio, conto economico e allegati, nonché le relazioni di accompagnamento devono essere trasmessi dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori dei Conti almeno venti giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci.
- (3) Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone la propria relazione al bilancio consuntivo almeno dieci giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci.
- (4) Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato in copia presso la sede della “Vereinigte Bühnen Bozen” per i dieci giorni che precedono l'Assemblea dei soci, affinché i soci medesimi possano prenderne visione.

### **Art. 19 – Collegio arbitrale**

- (1) L'Assemblea dei soci elegge un Collegio arbitrale, composto da tre persone non appartenenti all'Associazione. Ogni controversia tra soci e Associazione e/o i suoi organi sarà sottoposta al Collegio arbitrale, con esclusione di tutte le altre vie legali. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto ex aequo e bono, senza formalità procedurali. Il giudizio arbitrale è insindacabile, fatte salve cogenti norme legislative contrastanti.

### **Art. 20 – Scioglimento**

- (1) L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza di 3/4 dei soci lo scioglimento dell'Associazione “Vereinigte Bühnen Bozen”.
- (2) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra istituzione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.
- (3) Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri.

**Art. 21 – Disposizione finale**

- (1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti norme di legge, in particolare gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Bolzano, 29.06.2012